

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Dott. Lucio Molinari, Avv. Daniela Morgante Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. RAMADAN MIRKO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VARESINA SPORT/FOLGORE CARATESE DELL'11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 20.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza – Brianza) riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.6.2017. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146 del 21.2.2017)

La C.S.A., rinvia su istanza di parte l'esame del ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. di Catanzaro.

3. RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDOSCIA MATTIA SEGUITO GARA ASD TC PARIOLI/ASD OLIMPUS ROMA DEL 26.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 01.3.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olympus Roma di Roma, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II ° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Dott. Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

4. RICORSO CALCIATORE FERRANDO FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 16.2.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrando Federico dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.C. 5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2017;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020 AL SIG. FORACE LUIGI,**

INFLITTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 DEL 11.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. 5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza) riduce le sanzioni:

- obbligo della disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 30.6.2017;
- riduce la squalifica al sig. Forace Luigi fino al 30.6.2019.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO REAL CEFALÙ AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/ODISSEA 2000 DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 646 del 21.2.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Real Cefalù di Cefalù (Palermo) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 LECCO C5/ASD REAL CORNAREDO DEL 22.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 683 del 27.2.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Cornaredo di Cornaredo (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. D'ANTONI ALESSANDRO SEGUITO GARA CUNEO/CASALE FBC DEL 26.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 1°3.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 10 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio